



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 54 / 2025, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 54/ / 2025** instaurato su ricorso di:

ROBERTO PICCOLOTTI (C.F. PCCRRT81A27Z153B);

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le



obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268, comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ROBERTO PICCOLOTTI, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni, nonché dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale.

Trento, 19 settembre 2025

Il Giudice estensore
Benedetto Sieff

Il Presidente
Luciano Spina



